

Brindisi, 29/05/2014

Al Dirigente Provinciale dei VV.F

Dott. Ing. Carlo FEDERICO

Sede

Oggetto: ODS n. 274 del 14/05/2014 – richiesta di **modifica e/o revoca** – nota prot. 4729 del 27/05/2014 – Risposta.

Egregio Dirigente,

spiace dover rigettare il contenuto della nota in oggetto in quanto ci riesce alquanto difficile dividerne il contenuto.

La scrivente O.S. con la nota 4514 del 21/05/2014 non ha inteso mettere in dubbio quanto stabilito dal d.lgs.vo n. 81/2008 ed in particolare gli obblighi ed i doveri in capo al Datore di lavoro né tantomeno quelli previsti per i lavoratori/dipendenti, cosa che pare invece evidenziarsi da quanto da Lei sottolineato nel corpo della citata nota. Ciò che la scrivente ha eccepito è l'assurdità del provvedimento di sospensione cautelare dall'operatività del dipendente assente *a qualsiasi titolo* dalla partecipazione ad un corso formativo c.d. di base. Provvedimento che appare di difficile giustificazione atteso che non si inquadra né nella casistica dei provvedimenti disciplinari né nelle sanzioni previste dal citato decreto legislativo.

A nostro avviso il cambio dell'orario di lavoro e, conseguentemente del contratto di lavoro, di un dipendente è un provvedimento *grave* che viola un diritto soggettivo lavorativo contrattualmente sancito e che solo in determinate circostanze ( provvedimento del CMO, provvedimento disciplinari ,ecc) ciò può avvenire, non certo a seguito di decisioni da parte del Datore di lavoro di cui al d.l.vo n. 81/2008 per il quale lo stesso fissa i limiti di agibilità giuridica da parte di tutti i soggetti interessati dalla norma.

Non è nostra intenzione né lo è stato con il contenuto nella nota sindacale del 21/05 sostituirci alle prerogative stabilite dal predetto decreto in capo al datore di lavoro né tantomeno suggerirne il percorso amministrativo per cercare di centrare l'obiettivo e cioè l'omogeneizzazione dei percorsi formativi tra tutto il personale che a nostro avviso rimane prioritariamente in capo al Dirigente locale indipendentemente dalla funzione di datore di lavoro ricoperta. Infatti è prerogativa del Dirigente svolgere il proprio ruolo con imparzialità e trasparenza garantendo a ciascuno pari opportunità di crescita professionale. L'incontro richiesto inoltre Le è stato offerto in relazione alla possibilità di intraprendere e ricercare percorsi alternativi rispetto al drastico ed illogico provvedimento disposto con il predetto ordine del giorno e segg. Tale rifiuto ci costringerà, nostro malgrado, ad intraprendere le doverose iniziative sindacali tese a condividere la questione con altri livelli dell'Amministrazione affinché si evidenzi l'illegittimità del provvedimento disposto.

Infine, pare significativo evidenziare, a titolo di esempio, come la stessa circolare prot. SAP 3484/3708/ S.A.S. del 20/12/2010 dell'Area IV della DCEST ribadisce, che tutto il personale operativo deve frequentare i corsi APT ma non ha detto che chi non ha frequentato il corso deve essere escluso dal servizio operativo. Ciò a significare ed avvalorare l'esagerata decisione, ancorché illegittima a nostro parere, da Lei operata quale appunto la sospensiva dall'operatività del personale.

Per quanto sopra si ribadisce già comunicato con la nota del 20.05.2014.

Il Coordinatore Provinciale

FP CGIL Vigili del Fuoco

Mino TASSO